



Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma n° 344, 35010 VIGODARZERE (Pd)
matricola FIGC n° 780840
C.F. 92188020280 - P.Iva 04131610281
www.psvcalcioa5.it - info@psvcalcioa5.it

Contratto per prestazione sportiva dilettantistica

tra

l'Associazione Sportiva Dilettantistica PSV CALCIO A 5 (C.F. 92188020280 / P.IVA 04131610281) con sede in Vigodarzere (PD), via Roma, 344. Nella persona del suo legale rappresentante Sig. Cecchinato Nicola, affiliata alla Federazione Giuoco Calcio con il numero di matricola 708040.

e

il Sig. C.F.:..... nato a
..... ilresidente a via
..... comune di

premesso che

- l'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PSV CALCIO A 5 è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- l'atleta rimane libero di svolgere qualsiasi attività a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso atleta si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 67 co. 1 lett. m e 69 D.P.R. 917/1986 T.U.I.R. così come da ultimo modificato dell'art. 90 Legge n. 289/2002 ed eventuali successive modifiche;
- le parti, dopo approfondito esame, escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge n. 91/1981 e/o comunque tra quelli di lavoro di cui all'art. 2094 c.c.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

L'atleta si impegna dal 15/08/20... al 30/06/20... a tesserarsi in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PSV CALCIO A 5 ed a prestare la propria attività in via esclusiva

presso la società stessa, a partecipare a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, alle manifestazioni e tornei cui la società partecipi.

Il rapporto tra la società e l'atleta, essendo privo di vincolo gerarchico ed inquadrabile in maniera atipica, è da intendersi prestazione sportiva dilettantistica ed, in quanto tale, sia ai fini civilistici che fiscali, non rientrante tra quello di lavoro subordinato.

Art. 3 – Impegni dell'atleta

Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, l'atleta si impegna:

- A) a sostenere la visita per l'idoneità sportiva, entro la prima partita ufficiale o prima della scadenza dell'idoneità sportiva, a consegnare il certificato medico di idoneità sportiva al presidente in persona. La spesa sarà sostenuta dalla società stessa, per chi volesse farla fuori dell'ambito societario gli sarà rimborsato la somma di 40,00€.
- B) a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di squadra, degli arbitri, dei medici della società, la massima collaborazione con spirito agonistico improntato all'educazione e alla correttezza;
- C) ad impegnarsi a rispettare gli orari fissati per l'allenamento e trovarsi pronti sul campo all'orario stabilito dall'allenatore. Eventuali assenze dovranno essere segnalate all'allenatore con il dovuto anticipo e giustificate da reali e serie motivazioni. La copertura assicurativa prevede che anche in allenamento si indossino i parastinchi.
- D) a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;
- E) a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
- F) a non fare uso di sostanze, non comprese nella normativa antidoping vigente, assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;
- E) a non assumere sostanze vietate dalla normativa antidoping vigente;
- F) ad indossare il materiale messo a disposizione della società (vedi corredo sportivo) nelle gare ufficiali, nelle partite amichevoli e negli allenamenti. Il corredo in dotazione dovrà essere accuratamente conservato e, se richiesto, restituito al termine della stagione sportiva.
- G) a conservare e rispettare i materiali e i locali. L'atleta deve avere la massima cura del materiale e dell'attrezzatura sportiva e di tutto quanto compreso nell'impianto sportivo messo a sua disposizione dalla società. Ai responsabili di eventuali danneggiamenti saranno addebitate le spese di ripristino.
- H) a partecipare agli allenamenti utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla società;
- I) a prendere visione della propria convocazione tramite la lista emanata nel sito internet della società www.psvcalcioa5.it o direttamente dall'allenatore ma, non prima della fine dell'ultimo allenamento settimanale. Si raccomanda la massima

puntualità. Per i non convocati devono rimanere a disposizione della società fino all'ultimo per una eventuale convocazione.

- L) a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico;
- M) la FIGC già dal 6 ottobre 2004 ha sancito il divieto di fumare nell'area tecnica del campo di gioco. Invitiamo pertanto atleti e dirigenti a rispettare questo divieto sia durante gli allenamenti che durante le partite. Il senso della legge ha anche motivazioni più ampie e grandi, nel caso specifico (ambito sportivo) i benefici per la salute e il rispetto degli atleti che non fumano.

L'inadempimento ad uno o più degli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla società costituire clausola risolutiva del presente atto, impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla società per il risarcimento dei danni al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla società secondo i programmi concordati, protratta obiettivamente per oltre 8 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la società stessa;

b) la violazione degli obblighi di segretezza e correttezza;

c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della società;

d) l'assunzione di sostanze dopanti;

e) la violazione del codice di comportamento del CONI e FIGC.

Art. 4 – Infortunio

In caso di infortunio che non siano dovuti a cause attribuibili a colpa dell'atleta, la società si impegna dentro alle proprie possibilità a garantire l'assistenza medica mediante il proprio fisioterapista. L'inabilità dovuta a condotte non compatibili con le finalità del presente accordo provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di compenso fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva. Ogni eventuale infortunio va tempestivamente segnalato alla Società. L'atleta infortunato dovrà sottoporsi al controllo del fisioterapista della società, il quale stabilirà le cure ed i modi per il recupero e dichiarerà l'idoneità alla ripresa degli allenamenti. Le eventuali fasi di recupero si realizzeranno secondo i suggerimenti del fisioterapista sociale e se eseguite in altre strutture saranno a carico dell'atleta.

Art. 5 – Altre attività sportive

L'atleta si impegna a non disputare con altri club partite amichevoli o tornei, a meno che non gli sia consentito da regolare nulla-aosta dalla società. L'atleta si impegna inoltre a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel corso della durata del presente accordo. In tutti i casi eventuali infortuni saranno a carico dell'atleta.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi vigenti, al regolamento interno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PSV CALCIO A 5,

che l'atleta dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.

Art. 7 – D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Con la sottoscrizione del presente accordo la società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "Codice di materia di protezione dei dati personali", che i dati forniti dell'atleta formeranno nel rispetto della normativa di cui la legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Consenso dell'atleta

L'atleta dichiara di consentire all'Associazione Sportiva Dilettantistica PSV CALCIO A 5, di comunicare a terzi informazioni idonee a rilevare il proprio stato di salute in relazione ad eventuali infortuni o situazioni patologiche che gli impediscano la partecipazione ad eventi sportivi. Inoltre dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati per gli scopi connessi alle attività della società.

Vigodarzere (PD), li

La Società

L'Atleta

.....

.....

Le parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale e, ai sensi degli artt. 1341 e ss. C.c., di approvarle specificamente:

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 3 – Impegni dell'atleta

Art. 4 – Infortunio

Art. 5 – Altre attività sportive

Art. 6 – Rinvio

Art. 7 – D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Art. 8 – Consenso dell'atleta

Pagine 4 di 4

La Società

L'Atleta

.....

.....